

R.G. n. XXX/2008



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
1 ° SEZIONE CIVILE

Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:

Dott. Gianmichele Marcelli	Presidente
Dott. Ugo Pastore	Consigliere
Avv. Carlo Orlando	Giudice Ausiliario Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. r.g. 637/2008 promossa da:

(A), (B), (C), (D), (E) tutti rappresentati e difesi dagli **Avv.ti Chiarini Claudia e Chiarini Giovanni**;

- appellanti -

contro

AZIENDA SANITARIA , con gli Avv.ti e ,



e

AUSL DI _____, con l'avv.

e

(F), con l'Avv.

e

(G), con gli Avv.ti _____ e

e

(H), con l'Avv.

e

(I), con l'Avv.

- appellati -

Oggetto: altri contratti atipici

All'udienza del 27/03/2018 le parti hanno concluso come appresso

Per parte attrice: come da atto di appello;

Per parte convenuta: come da comparsa di costituzione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza non definitiva in data 08-14/03/2016 la Corte, pronunciandosi sull'appello proposto, con atto notificato il 13/06/2008, da (A), (B), (C), (D) ed (E), rispettivamente moglie, figlio, madre, nipote ex fratre e cognata del defunto (Z), avverso la sentenza del Tribunale di Urbino dell'08/08/2007, nella causa promossa dai medesimi nei confronti dell'ASUR _____ e dell'AUSL di _____ con citazione del 26/04/2004, con la chiamata in causa dei Dott.ri (F), (G), (H) e (I), per conseguire il



risarcimento dei danni subiti in conseguenza del decesso del loro congiunto, dava atto dell'intervenuta formazione per mancanza di impugnazione del giudicato interno sul capo della sentenza impugnata relativo all'esclusione di responsabilità dell'AUSL di e dei terzi chiamati e dichiarava non dovute le spese sostenute dai predetti per l'attività difensiva svolta nel giudizio di appello; dichiarava l'ASUR di responsabile della morte di (Z) e la condannava al risarcimento del danno patrimoniale subito da (A) sotto l'aspetto del danno emergente e di quello non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto subito dai familiari superstiti, escludendo la configurabilità di un danno biologico rigorosamente inteso trasmissibile ai medesimi; disponeva con separata ordinanza apposita consulenza tecnica per la determinazione del danno patrimoniale, risarcibile sotto l'aspetto del lucro cessante, spettante alla moglie e al figlio della vittima. Espletata la CTU e disposto, a seguito delle critiche mosse dall'appellata ASUR all'elaborato peritale, il richiamo a chiarimenti del CTU con invito ad attenersi ai criteri metodologici indicati nell'ordinanza ammissiva della CTU e nella successiva ordinanza del 26/07/2017, all'udienza del 27/03/2018 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta per la decisione con la concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusive e di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'indagine della Corte deve essere rivolta a determinare, sulla base delle risultanze dell'espletata consulenza tecnica, l'entità del danno patrimoniale da perdita di utilità economiche in capo agli appellanti (A) e (B), rispettivamente coniuge e figlio del defunto (Z), assumendo quale riferimento la relazione integrativa datata 08/12/2017, finalmente redatta dal CTU in conformità dei parametri indicati dalla Corte nell'ordinanza ammissiva della CTU e nella successiva ordinanza del 26/07/2017. Giova premettere che gli odierni appellanti, cui incombeva il relativo onere, non hanno prodotto la documentazione atta a dimostrare la complessiva situazione reddituale del de cuius al momento del decesso, al fine di ricavarne la contrazione reddituale da essi subita, limitandosi a produrre 4 cedole



mensili contenenti i prospetti della retribuzione per lavoro dipendente per le mensilità di gennaio, febbraio, marzo e aprile 1996, che, in mancanza di più probanti elementi, possano ritenersi indicativi di un reddito da lavoro saltuario, così che, stante l'impossibilità di stabilire, anche con semplice presunzione, il reale reddito del de cuius, la stima del danno non può farsi che mediante il ricorso al parametro del triplo dell'assegno sociale, individuato dal CTU in €.9.668,10 ($€247,90 \times 13 \text{ mesi} = 3.222,70 \times 3$). Pertanto, detratta la quota sibi (corrispondente a $1/3$ fino all'8 aprile 2010, data del raggiungimento del ventesimo anno di età da parte di (B), e ad $1/2$ dal 09/04/2010 al 02/10/2037, data in cui il de cuius avrebbe compiuto 80 anni e 2 mesi di vita) capitalizzando la quota di reddito spettante agli eredi con il coefficiente per la costituzione delle rendite vitalizie rapportato agli anni di vita del de cuius al momento del decesso, pari a 16,621, ed attualizzato il danno in virtù del principio della capitalizzazione anticipata, l'ammontare del danno da lucro cessante può essere determinato in complessivi €.69.841,22, da ripartirsi pro quota tra la (A) ed il figlio (B), con il riconoscimento alla prima di €.55.872,98 ed al secondo di €.13.968,24. Non può trovare applicazione il principio della compensatio lucri cum damno, invocato dall'appellata ASUR con la richiesta di porre in detrazione dal danno così determinato le emolumenti di cui la (A) ed il (B) hanno ad oggi beneficiato e continueranno (la (B)) a beneficiare a titolo di pensione di reversibilità o indiretta da parte dell'INPS. Con la recente sentenza n. 12566 del 22/05/2018 le SS.UU. della Corte di Cassazione, chiamate a individuare l'attuale portata del principio della compensatio ed a indicare se e a quali condizioni, nella determinazione del danno da fatto illecito, accanto alle poste negative si debbano considerare, operando una somma algebrica, le poste positive che, successivamente al fatto illecito, si presentano nel patrimonio del danneggiato, stante la varietà delle situazioni che possono verificarsi, ha affermato che, in presenza di una duplicità di posizioni pretensive di un soggetto verso due soggetti diversi tenuti ciascuno in base a un differente titolo (il fatto illecito, da un lato, la norma di legge o il contratto, dall'altro), il criterio di relazione tra i casi in cui ammettere o negare va ricercato nella ragione giustificatrice dell'attribuzione



patrimoniale entrata nel patrimonio del danneggiato, se cioè le prestazioni del terzo incidono sul danno in quanto erogate in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dal danneggiato. “Il criterio da impiegare per stabilire l’operatività della compensatio”, sottolineano le SS.UU., “diviene così l’indagine sulla funzione svolta dall’attribuzione patrimoniale del terzo, se correlata o meno a quella risarcitoria e se volta anch’essa a ripristinare lo status quo ante. Nel caso in cui sia una norma legislativa ad attribuire, senza regolare l’eventuale rapporto con il tema risarcitorio, un vantaggio collaterale, il Giudice della responsabilità civile non potrebbe effettuare l’operazione compensativa o di diffalco”. Nella fattispecie in esame, escluso che la pensione di reversibilità o indiretta costituisca una prestazione economica a carattere indennitario, la compensatio non può aver luogo.

Quanto al regolamento delle spese processuali, la Corte, avuto riguardo all’esito finale della lite, che vede vittoriosi gli odierni appellanti, ma anche non accolte o fortemente ridotte alcune importanti voci di danno (danno da lesione dell’integrità fisica con esito letale e danno da perdita di lucro cessante), ritiene, per entrambi i gradi di giudizio, di dichiararle compensate fra le parti il ragione di 1/3 e di porre i restanti 2/3, liquidate come da dispositivo, a carico dell’appellata ASUR di .
Le spese delle CTU espletate nel presente grado, siccome disposte nell’interesse comune delle parti, vanno poste definitivamente a carico delle stesse secondo la percentuale su indicata.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da (A), (B), (C), (D) ed (E), con atto notificato il 13/06/2008, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Urbino in data 08/08/2007 nella causa promossa dai predetti nei confronti della ASUR di e della Azienda Unica Sanitaria Locale di , con la chiamata in causa dei Dott.ri (F), (G), (H), (I), disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, ad integrazione della sentenza non definitiva pronunciata in data 08-14/03/2016, così provvede:



- a) condanna l'ASUR di al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante patito da (A) e (B) mediante pagamento alla (A) di €55.872,98 ed al (B) della somma di €13.968,24, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a far tempo dall'08/12/2017, data della relazione integrativa di CTU, al soddisfo;
- b) dichiara le spese processuali, per entrambi i gradi di giudizio, compensate tra le parti in ragione di 1/3 e condanna l'ASUR di a rifondere alla controparte gli altri 2/3 delle spese, liquidati (detti 2/3), per il primo grado, in complessivi € 24.555,00 di cui € 435 per spese, € 6.120 per diritti ed € 18.0000 per onorari di avvocato, oltre accessori di legge, e, per il presente grado, in complessivi € 16.000,00 oltre accessori di legge;
- c) pone le spese delle CTU espletate nel presente grado, come liquidate in corso di causa, a carico definitivo delle parti secondo la percentuale indicata al capo b).

Così deciso in Ancona, 24/07/2018 - 25/09/2018

Il Giudice Ausiliario Relatore

Avv. Carlo Orlando

Il Presidente

Dott. Gianmichele Marcelli

